



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

AREA VI SERVIZIO VIABILITA

Numero 10 del 05-02-2026

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL BOSCO DAL GIORNO 09.02.2026 AL GIORNO 10.02.2026 CON ORARIO GIORNALIERO 08.00 - 17.00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Disposizioni in vigore **dalle ore 08.00 alle ore 17.30 dal giorno 09.02.2026 al giorno 10.02.2026 e comunque fino a fine lavori.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con nota mail del 05.02.2026 il Servizio IV lavori pubblici chiedeva l'emissione di una Ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta e transito sulla via del Bosco, ai fini dell'asfaltatura del predetto tratto viario per conto della Soc. ARETI S.p.a con decorrenza a far data dal giorno 09.02.2026 e fino al giorno 10.02.2026;

Vista:

- la circostanza che i lavori sono finalizzati alla conclusione dell'intervento disposto da ARETI S.p.a. per il rinnovamento della rete elettrica e che tale situazione si configura come prioritaria al fine di far cessare il disagio per i cittadini residenti e per la viabilità in generale;

Visto quanto:

- sopra esposto e ritenuto opportuno dover accogliere la richiesta dell'Azienda citata per garantire la sicurezza e l'agevole svolgimento dei lavori programmati ed autorizzati con Determinazione n. 109 del 14.05.2024 del Servizio LL.PP/Manutenzione ;

Visti:

- gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Responsabile competente;

Visti:

- gli art. 5, 7 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa **dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal giorno 09.02.2026 alla presumibile fine dei lavori da ritenersi individuare nel giorno 10.02.2026 e comunque fino al termine delle attività:**

L'istituzione del divieto di sosta e transito in: Via del Bosco;

AVVERTENZE

- Nel caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore i lavori non fossero iniziati o ultimati nei termini previsti, la validità della presente ordinanza viene prorogata fino al termine degli stessi, previa comunicazione da parte della ditta esecutrice a tutti gli interessati;
- L'efficacia dell'Ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni riportate in calce al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà altresì l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada a carico del responsabile;
- La segnaletica di divieto, prescrittiva e informativa stabile va installata a cura dell'azienda esecutrice dei lavori almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore dei divieti e delle prescrizioni alla viabilità.
- Viene dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell'art. 26 della Legge 241/90.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEGNALETICA ED ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

- Secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento attuativo C.d.S.) ad opera della Ditta esecutrice, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica stabile e mobile, sia di giorno che di notte. Le aree cantiere dovranno essere opportunamente interdette ai terzi e la loro presenza adeguatamente segnalata anche e soprattutto nelle ore notturne con i prescritti dispositivi luminosi.
- Dovranno, inoltre, essere attuati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
- **In ogni caso dovrà essere sempre garantita la sicurezza al passaggio dei pedoni, nonché favorito l'accesso dei veicoli di soccorso e di emergenza e di quello dei residenti alle aree private munite di passo carrabile in caso emergenziale.**
- La ditta esecutrice dovrà sempre disporre di un adeguato numero di movieri e/o strumentazione per la estemporanea regolamentazione del traffico.

~~~~~

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa,

potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Comm. Capo P.L. dott. Aldo Padovani.

La presente oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente.

L'Ordinanza viene notificata:

- al Servizio Lavori Pubblici comunale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- ad ARES 118
- al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- alla SO.CO.PAS. S.r.l.;
- ARETI S.p.a.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

**Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.**

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Lì, 05-02-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. ALDO PADOVANI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005